



**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO**  
**UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**  
**00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645**  
**[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7**

Roma, 28 aprile 2015

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

riunitasi in data 28 aprile 2015 tramite video conferenza data l'esiguità dei tempi tecnici, composta dagli Avv:

Avv. Enrico VALENTINI  
Avv. Rocco QUARTUCCIO  
Avv. Gianluca SIMEONI

per la definizione del ricorso presentata dalla Società Hockey club Draghi Torino , con il quale la società ricorrente proponeva gravame avverso le decisioni del GUN NR 105 del 23/04/2015 e 111 del 27/04/2015

Sostiene infatti la società Torinese che *“all’atleta nr. 38 ROSSI LUDOVICO venivano attribuite 1 penalità da 2 minuti ed una penalità di 2+2 minuti. Essendo quindi 3 le penalità da 2 minuti scattava, come previsto dal Regolamento Tecnico Gare e Campionati, l’ulteriore penalità di 10 minuti che non veniva segnalata sul referto, come risulta dal referto stesso della partita, rilasciatoci dal capo arbitro della partita Sig. Monferone e che alleghiamo. Lo stesso Monferone comunicava al termine della partita al nostro dirigente accompagnatore Sig. Rigazzo Arrigo – tessera FIHP nr. 198104 – che si era accorto dell’errore cioè dell’omissione della segnalazione dei 10 minuti conseguenti all’attribuzione al giocatore delle 3 penalità da 2 minuti e che avrebbe fatto un supplemento di referto per comunicarlo al Giudice Unico Nazionale, precisando comunque che la segnalazione non comportava alcuna Penalità Partita e conseguente giornata di squalifica, in quanto il tipo di penalità attribuita al giocatore come previsto dall’art. 24 del Regolamento Tecnico Gare e Campionati FIHP del 24 giugno 2011, esaurisce i suoi effetti nell’ambito della partita scontando il giocatore i 2 minuti della 3° penalità più i 10 conseguenti. (vedasi sullo stesso referto il caso del ns. giocatore nr. 90 CORIO RICCARDO che pure ha preso 3 penalità da 2 minuti e conseguenti 10 min. che non hanno comportato alcuna penalità di partita). Per questi motivi il giocatore ROSSI LUDOVICO ha giocato nella partita del 25/04/2015 DRAGHI TORINO/LIBERTAS FORLI’ in quanto non aveva alcuna penalità di partita da scontare e non avendo inoltre ricevuto, nei nostri file di posta ricevuta non figura pervenuto come potrete controllare, il comunicato n. 105*

*del 23/04/2015 che ci avrebbe ovviamente allertato prima della disputa della partita del 25/04/2015.”*

Alla luce di tale motivi si richiedeva pertanto l'annullamento della sanzione prevista nel comunicato 111.

### **MOTIVI**

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Appare evidente immediatamente la mancanza di impugnazione del comunicato nr. 105 del Giudice Unico Nazionale essendo le motivazioni relative al richiesto annullamento assolutamente pertinenti alla penalità comminata con il detto comunicato.

Infatti in modo corretto la società avrebbe potuto opporre a questo Giudice la sanzione contenuta nel comunicato nr. 105 sol che avesse preso visione dello stesso come è onere di ogni società.

Pertanto è priva di pregio la circostanza secondo cui la comunicazione “non è arrivata alla mail della società” essendo sufficiente la pubblicazione della sanzione contenuta nel comunicato ufficiale.

Nessuna motivazione inoltre è riscontrabile per la sanzione contenuta nel comunicato 111 il che porrebbe di fatto problemi di ammissibilità del ricorso stesso.

Pertanto non essendo stata impugnata la sanzione ex CU 105 risulta essere ineccepibile la decisione del GUN in ordine alla sconfitta a tavolino per la parte ricorrente.

### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI